

161.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	5	(Sezione 8 – Articolo 7 ed emendamenti) .	17
Missioni vevoli nella seduta del 19 giugno 2002	5	(Sezione 9 – Articolo 9)	19
Progetti di legge (Annunzio; Ritiro di una proposta di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	5, 6	(Sezione 10 – Articolo 10 ed emendamento) .	19
Corte dei conti (Trasmissioni di documenti) ..	6	(Sezione 11 – Ordini del giorno)	20
Documenti ministeriali (Trasmissioni).....	6, 7	Interrogazioni a risposta immediata	31
Atti di controllo e di indirizzo	7	(Sezione 1 – Difficoltà di utilizzazione della tessera elettorale)	31
Disegno di legge (Approvato e modificato dal Senato) n. 1696-B	8	(Sezione 2 – Iniziative volte a tutelare l'ordine pubblico ed a consentire alle forze dell'ordine di operare con maggiore sicurezza)	31
(Sezione 1 – Questione pregiudiziale)	8	(Sezione 3 – Iniziative a favore delle famiglie in condizioni di disagio sociale ed abitativo)	31
(Sezione 2 – Parere della V Commissione) .	9	(Sezione 4 – Minori accolti in istituti di assistenza)	32
(Sezione 3 – Articolo 1 ed emendamento) .	9	(Sezione 5 – Iniziative volte a migliorare l'efficienza della giustizia e a ridurre i tempi dei processi)	32
(Sezione 4 – Articolo 2 ed emendamento) .	9		
(Sezione 5 – Articolo 3 ed emendamenti) .	10		
(Sezione 6 – Articolo 5 ed emendamento) .	15		
(Sezione 7 – Articolo 6 ed emendamento) .	16		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 6 - Intenzioni del Governo sul servizio sanitario nazionale)	33	Disegno di legge S. 820 (approvato dal Senato) n. 2300	50
(Sezione 7 - Utilizzo degli animali a fini sperimentali e scientifici)	33	(Sezione 1 - Parere della V Commissione) .	50
Disegno di legge di conversione n. 2780	36	(Sezione 2 - Articolo 1)	50
(Sezione 1 - Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	36	(Sezione 3 - Articolo 2)	50
(Sezione 2 - Modificazioni apportate dalla Commissione)	37	(Sezione 4 - Articolo 3)	50
(Sezione 3 - Emendamenti e subemendamento riferiti agli articoli del decreto-legge)	37	Disegno di legge n. 2361	51
(Sezione 4 - Emendamento al titolo)	38	(Sezione 1 - Parere della V Commissione) .	51
(Sezione 5 - Parere della V Commissione) .	38	(Sezione 2 - Articolo 1)	51
(Sezione 6 - Ordine del giorno)	38	(Sezione 3 - Articolo 2)	51
Disegno di legge n. 2412 ed abbinata proposta di legge n. 1722	40	(Sezione 4 - Articolo 3)	51
(Sezione 1 - Parere della V Commissione) .	40	(Sezione 5 - Articolo 4)	52
(Sezione 2 - Articolo 1)	40	Disegno di legge S. 673 (approvato dal Senato) n. 2554	53
(Sezione 3 - Articolo 2)	40	(Sezione 1 - Parere della I Commissione) .	53
(Sezione 4 - Articolo 3 ed articolo aggiuntivo)	40	(Sezione 2 - Articolo 1)	53
(Sezione 5 - Articolo 4)	41	(Sezione 3 - Articolo 2)	53
(Sezione 6 - Articolo 5)	41	(Sezione 4 - Articolo 3)	53
(Sezione 7 - Articolo 6)	42	(Sezione 5 - Articolo 4)	54
(Sezione 8 - Articolo 7)	42	Disegno di legge S. 819 (approvato dal Senato) n. 2557	55
Disegno di legge n. 2074 ed abbinata proposta di legge n. 1721	43	(Sezione 1 - Parere della V Commissione) .	55
(Sezione 1 - Parere della I Commissione) .	43	(Sezione 2 - Articolo 1)	55
(Sezione 2 - Parere della V Commissione) .	43	(Sezione 3 - Articolo 2)	55
(Sezione 3 - Articolo 1)	43	(Sezione 4 - Articolo 3)	55
(Sezione 4 - Articolo 2)	43	Disegno di legge S. 742 (approvato dal Senato) n. 2555	56
(Sezione 5 - Articolo 3 ed emendamenti) .	43	(Sezione 1 - Parere della V Commissione) .	56
(Sezione 6 - Articolo 4)	44	(Sezione 2 - Articolo 1)	56
Disegno di legge S. 666 (approvato dal Senato) n. 2298	45	(Sezione 3 - Articolo 2)	56
(Sezione 1 - Parere della V Commissione) .	45	(Sezione 4 - Articolo 3)	56
(Sezione 2 - Articolo 1)	45	Disegno di legge S. 821 (approvato dal Senato) n. 2558	57
(Sezione 3 - Articolo 2)	45	(Sezione 1 - Parere della V Commissione) .	57
(Sezione 4 - Articolo 3)	45	(Sezione 2 - Articolo 1)	57
(Sezione 5 - Ordine del giorno)	45	(Sezione 3 - Articolo 2)	57
Disegno di legge S. 672 (approvato dal Senato) n. 2299	47	(Sezione 4 - Articolo 3)	57
(Sezione 1 - Parere della V Commissione) .	47	Disegno di legge S. 886 (approvato dal Senato) n. 2559	58
(Sezione 2 - Articolo 1)	47	(Sezione 1 - Parere della V Commissione) .	58
(Sezione 3 - Articolo 2)	47	(Sezione 2 - Articolo 1)	58
(Sezione 4 - Articolo 3)	47	(Sezione 3 - Articolo 2)	58
(Sezione 5 - Articolo 4)	48	(Sezione 4 - Articolo 3)	58
(Sezione 6 - Ordine del giorno)	48		

	PAG.		PAG.
Disegno di legge S. 951 (approvato dal Senato) n. 2560	59	Proposta di legge S. 368 (approvata dal Senato) n. 2296	61
(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	59	(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	61
(Sezione 2 – Articolo 1)	59	(Sezione 2 – Articolo 1)	61
(Sezione 3 – Articolo 2)	59	(Sezione 3 – Articolo 2)	61
(Sezione 4 – Articolo 3)	59	(Sezione 4 – Articolo 3)	61
Disegno di legge n. 2459	60	(Sezione 5 – Articolo 4)	62
(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	60	Disegno di legge n. 2460	63
(Sezione 2 – Articolo 1)	60	(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	63
(Sezione 3 – Articolo 2)	60	(Sezione 2 – Articolo 1)	63
(Sezione 4 – Articolo 3)	60	(Sezione 3 – Articolo 2)	63
(Sezione 5 – Articolo 4)	60	(Sezione 4 – Articolo 3 ed emendamento) .	63
		(Sezione 5 – Articolo 4)	64

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 19 giugno 2002.**

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Emerenzio Barbieri, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buontempo, Burani Procaccini, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, De Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Deodato, Alberta De Simone, Dozzo, Fini, Fiori, Franci, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Marcora, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mattarella, Matteoli, Mazzocchi, Mereu, Micciché, Molgora, Mussi, Onnis, Palumbo, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Rava, Santelli, Scajola, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vascon, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Emerenzio Barbieri, Berlusconi, Berselli, Bianchi Giovanni, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buontempo, Burani Procaccini, Buttiglione, Cicu, Contento, De Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Deodato, Alberta De Simone, Dozzo, Fini, Fiori, Foti, Franci, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Marcora, Maroni, Martinat,

Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Mereu, Micciché, Molgora, Mussi, Onnis, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Rava, Santagata, Santelli, Scajola, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Trupia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vascon, Viceconte, Viespoli, Vietti, Zacchera.

Annuncio di proposte di legge.

In data 18 giugno 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

ZANELLA ed altri: « Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura, con allegati, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001 » (2871);

ANNA MARIA LEONE e PERETTI: « Norme per il rilascio di un contrassegno speciale per il parcheggio ai malati cronici » (2872);

JANNONE: « Disposizioni per prevenire il deturpamento dei beni esposti alla pubblica fede » (2873);

MALGIERI ed altri: « Disposizioni per la promozione e la diffusione all'estero della cultura, della lingua e della scienza italiane » (2874).

Saranno stampate e distribuite.

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato Mario Pepe ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

MARIO PEPE: « Disciplina dei residui di pena » (2671).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

PISTONE ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazi-fascisti, rinvenuti nel 1994 a Palazzo Cesi » (2700) *Parere delle Commissioni I e IV;*

PECORELLA: « Modifiche al codice di procedura penale in materia di condanna alle spese » (2704) *Parere delle Commissioni I e V;*

FRAGALÀ: « Modifiche all'articolo 610 del codice di procedura penale, in materia di ricorso per cassazione e declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione » (2738) *Parere della I Commissione.*

IX Commissione (Trasporti):

NICOTRA: « Disposizioni in materia di installazione di un "terminale telematico essenziale di bordo" sugli autoveicoli » (2742) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X e XIV.*

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti, con lettera in data 18 giugno 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il conto finanziario della Corte stessa relativo all'anno 2001, approvato con decreto del presidente della Corte dei conti in data 5 giugno 2002.

Questa documentazione sarà trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 18 giugno 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), per l'esercizio 2001.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 81).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal ministro delle politiche agricole e forestali.

Il ministro delle politiche agricole e forestali, con lettera pervenuta in data 14 giugno 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, i rapporti informativi, in merito a vigilanza e repressione degli illeciti in materia venatoria, trasmessi dalle regioni Lazio, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna, Piemonte, Toscana e dalla provincia autonoma di Trento.

Questa documentazione sarà trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura).

**Trasmissione
dal ministro dell'interno.**

Il ministro dell'interno, con lettera del 18 giugno 2002, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea MONTECCHI ed altri n. 9/2580/1 e PERROTTA ed altri 9/2580/2, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea dell'11 aprile 2002, concernenti disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), competente per materia.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DELLA DIRIGENZA STATALE E PER FAVORIRE LO SCAMBIO DI ESPERIENZE E L'INTERAZIONE TRA PUBBLICO E PRIVATO (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (1696-B)

(A.C. 1696-B – Sezione 1)

QUESTIONE PREGIUDIZIALE

La Camera,

premesso che:

l'articolo 5 del disegno di legge in esame, così come risulta modificato dal Senato, contempla un concorso riservato per il personale già in servizio nella pubblica amministrazione e la previsione di una percentuale di riserva nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia dei ruoli di ciascuna amministrazione;

la norma in esame non sarebbe censurabile se contemplasse un concorso pubblico con riserva di posti; nel caso in esame viene invece previsto - pur con le modifiche introdotte dal Senato - un concorso « riservato » ai dipendenti della pubblica amministrazione con una percentuale di posti particolarmente elevata che si pone in contrasto con i principi costituzionali di concorsualità (articolo 51 della Costituzione), di parità di trattamento (articolo 3 della Costituzione) e di buon andamento ed imparzialità dell'am-

ministrazione volta a garantire la scelta dei più meritevoli (articolo 97 della Costituzione);

la deroga alla regola del concorso pubblico è ammessa esclusivamente entro i limiti richiesti dall'esigenza di garantire il buon andamento dell'amministrazione o in presenza di altri principi di rango costituzionale e che tali presupposti non ricorrano nella previsione in esame;

tali principi sono stati ribaditi dalla Corte Costituzionale anche nella recente sentenza n. 194 del 2002, con la quale vengono censurate le modifiche legislative volte a introdurre procedure selettive interne per il conferimento di una qualifica funzionale superiore che derogano ingiustificatamente alla regola del pubblico concorso e in aperta violazione dei principi costituzionali in materia di organizzazione dei pubblici uffici;

delibera

di non procedere all'ulteriore esame del disegno di legge n. 1696-B.

n. 1. Bressa, Boato, Leoni.

(A.C. 1696-B – Sezione 2)**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI**

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 3.3 Bressa, 3.7 Leoni, 5.1 e 7.2 Bressa, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 1696-B – Sezione 3)**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 1.**

(Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunte, in fine, le parole: « l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE**ART. 1.**

(Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

Al comma 1, sopprimere le parole: l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN).

1. 1. Leoni, Amici, Bressa, Boato, Mantini.

(A.C. 1696-B – Sezione 4)**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 2.**

(Delega di funzioni dei dirigenti).

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere *b)*, *d)* ed *e)* del comma 1 a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE**ART. 2.**

(Delega di funzioni dei dirigenti).

Al comma 1, capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.

2. 1. Leoni, Amici, Bressa, Boato, Mantini.

(A.C. 1696-B — Sezione 5)**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 3.**

(Norme in materia di incarichi dirigenziali e di ingresso dei funzionari internazionali nella pubblica amministrazione).

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi

definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto »;

c) al comma 3, le parole: « del ruolo unico » sono sostituite dalle seguenti: « dei ruoli »;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 50 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6 »;

e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7 »;

f) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

« 5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il li-

mite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7 »;

g) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universi-

taria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio »;

h) il comma 7 è abrogato;

i) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo »;

l) il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali »;

m) al comma 12 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246 »;

n) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

« 12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi ».

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l'inosservanza delle diret-

tive imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, comportano, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può, inoltre, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo »;

b) il comma 2 è abrogato.

3. Al comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al primo periodo, le parole: « comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1 »; al secondo periodo, le parole: « del ruolo unico » sono sostituite dalle seguenti: « dei ruoli » e le parole: « del medesimo ruolo con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo » sono sostituite dalle seguenti: « dei medesimi ruoli con le modalità stabilite da apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ».

4. L'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

« ART. 23 — (*Ruolo dei dirigenti*) — 1. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite apposite sezioni in modo da garantire la eventuale specificità tecnica. I dirigenti della seconda fascia sono reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28. I dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, in base ai particolari ordina-

menti di cui all'articolo 19, comma 11, per un periodo pari almeno a cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale.

2. È assicurata la mobilità dei dirigenti nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nei limiti dei posti ivi disponibili. I relativi provvedimenti sono adottati, su domanda dell'interessato, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sentite l'amministrazione di provenienza e quella di destinazione. I contratti o accordi collettivi nazionali disciplinano, secondo il criterio della continuità dei rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente, gli effetti connessi ai trasferimenti e alla mobilità in generale in ordine al mantenimento del rapporto assicurativo con l'ente di previdenza, al trattamento di fine rapporto e allo stato giuridico legato all'anzianità di servizio e al fondo di previdenza complementare. La Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica cura una banca dati informatica contenente i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni dello Stato ».

5. L'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

« ART. 28. — (*Accesso alla qualifica di dirigente*). — 1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

2. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il

periodo di servizio è ridotto a quattro anni. Sono, altresì, ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea. Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.

3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, con le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 5, soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Al corso-concorso possono essere ammessi dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Possono essere ammessi, altresì, dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti devono essere muniti del di-

ploma di laurea e avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa in tali posizioni professionali all'interno delle strutture stesse.

4. Il corso di cui al comma 3 ha la durata di quindici mesi ed è seguito, previo superamento di esame, da un trimestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale. Ai partecipanti al corso e al periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica sentita, per la parte relativa al corso-concorso, la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono definiti:

a) le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e, in misura non inferiore al 30 per cento, al corso-concorso;

b) la percentuale di posti che possono essere riservati al personale di ciascuna amministrazione che indice i concorsi pubblici per esami;

c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici;

d) le modalità di svolgimento delle selezioni, prevedendo anche la valutazione delle esperienze di servizio professionali maturate nonché, nella fase di prima applicazione del concorso di cui al comma 2, una riserva di posti non superiore al 30 per cento per il personale appartenente da almeno quindici anni alla qualifica apicale, comunque denominata, della carriera direttiva;

e) l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso.

6. I vincitori dei concorsi di cui al comma 2, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di attività formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e disciplinato ai

sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287. Tale ciclo può comprendere anche l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Il medesimo ciclo formativo, di durata non superiore a dodici mesi, può svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private.

7. Le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano annualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica il numero dei posti disponibili riservati alla selezione mediante corso-concorso.

8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

9. Per le finalità di cui al presente articolo, è attribuito alla Scuola superiore della pubblica amministrazione un ulteriore contributo di 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002.

10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9, pari a 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero ».

6. È fatta comunque salva ad ogni effetto di legge la validità delle graduatorie degli idonei di pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche di dirigente nei limiti temporali previsti dalle norme vigenti.

7. Fermo restando il numero complessivo degli incarichi attribuibili, le disposizioni di cui al presente articolo trovano immediata applicazione relativamente agli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale e a quelli di direttore generale degli enti pubblici vigilati dallo Stato ove

è prevista tale figura. I predetti incarichi cessano il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, esercitando i titolari degli stessi in tale periodo esclusivamente le attività di ordinaria amministrazione. Fermo restando il numero complessivo degli incarichi attribuibili, per gli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale, può procedersi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'attribuzione di incarichi ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo, secondo il criterio della rotazione degli stessi e le connesse procedure previste dagli articoli 13 e 35 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio 1998-2001 del personale dirigente dell'Area 1. Decorso tale termine, gli incarichi si intendono confermati, ove nessun provvedimento sia stato adottato. In sede di prima applicazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1 del presente articolo, ai dirigenti ai quali non sia riattribuito l'incarico in precedenza svolto è conferito un incarico di livello retributivo equivalente al precedente. Ove ciò non sia possibile, per carenza di disponibilità di idonei posti di funzione o per la mancanza di specifiche qualità professionali, al dirigente è attribuito un incarico di studio, con il mantenimento del precedente trattamento economico, di durata non superiore ad un anno. La relativa maggiore spesa è compensata rendendo indisponibile, ai fini del conferimento, un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario, tenendo conto prioritariamente dei posti vacanti presso l'amministrazione che conferisce l'incarico.

8. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, primo periodo, le parole: « del ruolo unico » sono sostituite dalle seguenti: « dei ruoli »;

b) all'articolo 53, comma 1, dopo le parole: « 10 gennaio 1957, n. 3, » sono

inserite le seguenti: « salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

(Norme in materia di incarichi dirigenziali e di ingresso dei funzionari internazionali nella pubblica amministrazione).

Al comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per graduatorie degli idonei si intendono quelle formate a seguito di prove selettive o attitudinali. Esse vengono utilizzate in misura non inferiore al cinquanta per cento dei posti complessivamente disponibili per ciascun anno per la copertura dei posti vacanti nelle qualifiche di cui al comma 1 dell'articolo 28 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

3. 8. Peretti.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole da: e a quelli di direttore generale fino alla fine del periodo.

3. 1. Bressa, Boato, Amici, Leoni, Mantini.

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

3. 2. Boato, Bressa, Amici, Leoni, Mantini.

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: I predetti incarichi aggiungere le seguenti: , con le procedure previste dagli articoli 13 e 35 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio 1998-2001 del personale dirigente dell'Area 1,

3. 3. Bressa, Boato, Amici, Leoni, Mantini.

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: I predetti incarichi aggiungere le seguenti: , fatta salva la possibilità di reincarico,

3. 4. Bressa, Boato, Leoni, Amici, Mantini.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire la parola: cessano con le seguenti: possono cessare.

3. 5. Amici, Bressa, Boato, Leoni, Mantini.

Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole da: , esercitando fino alla fine del periodo.

3. 6. Boato, Leoni, Amici, Bressa, Mantini.

Al comma 7, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Entro trenta giorni dalla cessazione motivata dall'incarico si applicano gli istituti e le procedure di cui agli articoli 13 e 35 del contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza Area 1.

3. 7. Leoni, Amici, Bressa, Boato, Mantini.

(A.C. 1696-B – Sezione 6)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 5.

(Personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

1. Nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito della dotazione or-

ganica dei dirigenti di seconda fascia dei ruoli di ciascuna amministrazione, il personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, previo superamento di concorso riservato per titoli di servizio e professionali, da espletarsi entro centottanta giorni dalla medesima data, nella seconda fascia dirigenziale.

2. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la disposizione di cui al comma 1 si applica una volta effettuati gli inquadramenti previsti dal regolamento di cui all'articolo 10, comma 2, della presente legge, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello stesso regolamento.

3. Alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

(Personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

Al comma 1, sopprimere le parole: del 50 per cento.

5. 1. Bressa, Boato, Leoni, Amici, Mantini.

(A.C. 1696-B – Sezione 7)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 6.

(Norme in materia di incarichi presso enti, società e agenzie).

1. Le nomine degli organi di vertice e dei componenti dei consigli di ammini-

strazione o degli organi equiparati degli enti pubblici, delle società controllate o partecipate dallo Stato, delle agenzie o di altri organismi comunque denominati, conferite dal Governo o dai Ministri nei sei mesi antecedenti la scadenza naturale della legislatura, computata con decorrenza dalla data della prima riunione delle Camere, o nel mese antecedente lo scioglimento anticipato di entrambe le Camere, possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza. Le stesse disposizioni si applicano ai rappresentanti del Governo e dei Ministri in ogni organismo e a qualsiasi livello, nonché ai componenti di comitati, commissioni e organismi ministeriali e interministeriali, nominati dal Governo o dai Ministri.

2. Le nomine di cui al presente articolo conferite o comunque rese operative negli ultimi sei mesi antecedenti la fine naturale della tredicesima legislatura, nonché quelle conferite o comunque rese operative nel corso della quattordicesima legislatura fino alla data di insediamento del nuovo Governo, possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

(Norme in materia di incarichi presso enti, società e agenzie).

Al comma 1, sostituire le parole: , delle agenzie o di altri organismi comunque denominati con le seguenti: o delle agenzie.

6. 1. Amici, Boato, Bressa, Leoni, Mantini.

(A.C. 1696-B — Sezione 8)**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 7.**

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

1. Dopo l'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

« ART. 23-bis. — *(Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato).* — 1. In deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato possono, a domanda, essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta. È sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.

2. I dirigenti di cui all'articolo 19, comma 10, sono collocati a domanda in aspettativa senza assegni per lo svolgimento dei medesimi incarichi di cui al comma 1 del presente articolo, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza.

3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e per gli avvocati e procuratori dello Stato, gli organi competenti deliberano il collocamento in aspettativa, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda.

4. Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa di cui al comma 1 non può superare i cinque anni e non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.

5. L'aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte del personale di cui al comma 1 non può comunque essere disposta se:

a) il personale, nei due anni precedenti, è stato addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attività. Ove l'attività che si intende svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le predette attività istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

b) il personale intende svolgere attività in organismi e imprese private che, per la loro natura o la loro attività, in relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocimento all'immagine dell'amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialità.

6. Il dirigente non può, nei successivi due anni, ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera *a*) del comma 5.

7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento e l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, da porre a carico delle imprese destinatarie.

8. Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 7 costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera.

9. Le disposizioni del presente articolo non trovano comunque applicazione nei confronti del personale militare e delle Forze di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

10. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i soggetti privati e gli organismi internazionali di cui al comma 1 e sono definite le modalità e le procedure attuative del presente articolo ».

2. All'articolo 101 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai segretari comunali e provinciali equiparati ai dirigenti statali ai fini delle procedure di mobilità per effetto del contratto collettivo nazionale di lavoro. Alla cessazione dell'incarico, il segretario comunale o provinciale viene collocato nella posizione di disponibilità nell'ambito dell'albo di appartenenza ».

3. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

« ART. 17-bis. (*Vicedirigenza*) — 1. La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita area della vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali per l'accesso alla ex carriera direttiva anche speciale. I dirigenti possono delegare ai vice dirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, ove compatibile, al personale dipendente dalle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, appartenente a posizioni equivalenti alle posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri; l'equivalenza delle posizioni è definita con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Restano salve le competenze delle regioni e degli enti locali secondo quanto stabilito dall'articolo 27.

4. Al comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: « I professionisti degli enti pubblici, già appartenenti alla X qualifica funzionale, i ricercatori e i tecnologi degli enti di ricerca, compresi quelli dell'ENEA, costituiscono, senza alcun onere aggiuntivo di spesa a carico delle amministrazioni interessate, unitamente alla dirigenza, in separata sezione, un'area contrattuale autonoma, nel rispetto della distinzione di ruolo e funzioni ».

5. Dalla disposizione di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Al comma 1, capoverso ART. 23-bis, comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e il riconoscimento dell'anzianità di servizio.

7. 1. Leoni, Amici, Boato, Bressa, Mantini.

Al comma 1, capoverso ART. 23-bis, comma 2, dopo le parole: in aspettativa senza assegni aggiungere le seguenti: e con il riconoscimento dell'anzianità di servizio.

7. 2. Bressa, Boato, Amici, Leoni, Mantini.

Al comma 3, capoverso ART. 17-bis, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e che abbia svolto funzioni delegate dai dirigenti.

7. 3. Boato, Bressa, Leoni, Amici, Mantini.

Sopprimere il comma 5.

7. 4. Leoni, Amici, Boato, Bressa, Mantini.

(A.C. 1696-B - Sezione 9)ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 9.

(Accesso di dipendenti privati allo svolgimento di incarichi e attività internazionali).

1. È istituito, presso il Ministero degli affari esteri, un elenco per l'iscrizione delle imprese private che siano disposte a

fornire proprio personale di cittadinanza italiana, per ricoprire posti o incarichi nell'ambito delle organizzazioni internazionali.

2. Per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, le imprese interessate inoltrano al Ministero degli affari esteri le richieste di iscrizione indicando espressamente:

a) l'area di attività in cui operano;

b) gli enti od organismi internazionali di interesse;

c) i settori professionali ed il numero massimo di candidati che intendono fornire;

d) l'impegno a mantenere il posto di lavoro senza diritto al trattamento economico al proprio personale chiamato a ricoprire posti o incarichi presso enti o organismi internazionali, con eventuale indicazione della durata massima dell'aspettativa.

3. La nomina del dipendente di imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 avviene, nei limiti dei posti vacanti, sulla base di professionalità, esperienza e conoscenze tecnico-scientifiche possedute, e la relativa nomina deve essere motivata sulla base della carenza, alle dipendenze della pubblica amministrazione, di personale che disponga di analoghe caratteristiche e può essere disposta solo a tempo determinato, non superiore a tre anni, non rinnovabile.

4. Gli incarichi di cui al comma 3 non danno luogo all'attribuzione di alcuna indennità o emolumento, comunque denominato, da parte delle amministrazioni pubbliche italiane.

(A.C. 1696-B - Sezione 10)ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 10.

(Disposizioni di attuazione).

1. Con uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro per la funzione

pubblica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e le procedure attuative dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 3, comma 5, della presente legge, nonché degli articoli 8 e 9 della presente legge.

2. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati: le modalità di istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei ruoli dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato nonché le procedure e le modalità per l'inquadramento, nella fase di prima attuazione, dei dirigenti di prima e seconda fascia del ruolo unico nei ruoli delle singole amministrazioni, fatta salva la possibilità per il dirigente di optare per il rientro nell'amministrazione che ne ha effettuato il reclutamento tramite procedura concorsuale; le modalità di utilizzazione dei dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali; le modalità di elezione del componente del comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 3, comma 3, della presente legge. Alla data di entrata in vigore di tale regolamento è abrogato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.

3. La disciplina relativa alle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7, che si applicano a decorrere dal periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, resta affidata alla contrattazione collettiva, sulla base di atti di indirizzo del Ministro per la funzione pubblica all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle

pubbliche amministrazioni (ARAN) anche per la parte relativa all'importo massimo delle risorse finanziarie da destinarvi.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.

(Disposizioni di attuazione).

Al comma 1, sopprimere le parole: dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 3, comma 5, della presente legge, nonché.

10. 1. Boato, Bressa, Leoni, Amici, Mantini.

(A.C. 1696-B - Sezione 11)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge n. 1696-B, recante disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato», in corso di definitiva approvazione presso la Camera dei deputati, può dar luogo ad incertezza in ordine a indirizzi, criteri e principi direttivi concernenti le modalità di attuazione dei seguenti aspetti, ritenuti meritevoli di attenzione ed approfondimento:

l'azzeramento delle posizioni dirigenziali di prima fascia e la riduzione a un anno del termine minimo di durata dei contratti medesimi, nonché il sensibile incremento dell'aliquota degli incarichi, relativi a posizioni dirigenziali di prima fascia, conferibili a soggetti non in possesso di tale qualifica;

il conferimento di funzioni di consulenza, studio e ricerca ai dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali;

la carenza, in tema di disciplina per favorire lo scambio di esperienze, l'interazione e la mobilità tra pubblico e privato, di un'equiparazione delle norme che prevedono il mantenimento in servizio prima del collocamento a riposo,

impegna il Governo

ad attuare la legge nel rispetto delle professionalità e delle esperienze individuali;

a conferire a tutti i dirigenti privi di incarico funzioni di consulenza, studio e ricerca, valorizzandone le attribuzioni e collegandole alle incombenze previste per effetto dell'approssimarsi del semestre di guida italiana dell'Unione europea ed alle trasformazioni in corso derivanti dalla ristrutturazione dell'amministrazione centrale dello Stato e dalle modifiche al titolo V della Costituzione, attivando, ove occorra, apposite iniziative formative anche tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione;

ad adottare apposite iniziative legislative, per estendere ai dirigenti pubblici la disciplina prevista per i dipendenti del settore privato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388.

9/1696/1. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Oricchio, Saponara, Schmidt.

La Camera,

premesso che:

la sedimentazione di variegata esperienze professionali e di soluzioni organizzative per quanto concerne l'assolvimento delle funzioni dirigenziali nella pubblica amministrazione ha dato luogo ad una serie di situazioni, di cui solo alcune trovano disciplina nel provvedimento in esame;

in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 5 prevedono una procedura privilegiata per l'inquadramento tra i dirigenti di seconda fascia del personale direttivo già nel ruolo ad esaurimento, previo superamento di un concorso per titoli di servizio e professionali da espletarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge;

in condizioni analoghe a quelle sopra evidenziate versano numerosi funzionari pubblici ex direttivi, assunti in servizio prima dell'approvazione della legge 30 giugno 1972, n. 748, previo superamento di un concorso pubblico riservato ai laureati, con contratti che all'epoca della stipula prevedevano una carriera a ruoli aperti, senza sbarramenti, fino ai più alti gradi della pubblica amministrazione; per di più tali funzionari hanno effettivamente esercitato funzioni dirigenziali per periodi prolungati e sono altresì risultati idonei in precedenti concorsi già svolti per l'accesso al ruolo dirigenziale,

impegna il Governo

ad individuare idonee soluzioni normative volte a risolvere le incongruenze sopra esposte, consentendo anche al suddetto personale l'accesso ai ruoli dirigenziali previo l'espletamento di omologhe formule selettive.

9/1696/2. Ruzzante, Benvenuto.

La Camera,

premesso che:

con il disegno di legge in esame, nel testo approvato dal Senato, si realizza una disciplina puntuale per i ricercatori e i tecnologi, mentre per i professionisti degli enti pubblici si fa riferimento esclusivamente a quelli « già appartenenti alla decima qualifica funzionale »;

in questo modo si vanifica lo scopo previsto dall'articolo 11, comma 4, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dall'articolo 40 del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, volti a stabilire una disciplina relativa ai professionisti iscritti agli albi professionali, e ciò per i seguenti motivi:

a) i soggetti inseriti nella decima qualifica funzionale sono dirigenti sin dal 1962, per cui non si comprende il senso di questa precisazione a distanza di circa quarant'anni;

b) la decima qualifica funzionale non esiste più nella nomenclatura dei ruoli della pubblica amministrazione;

c) rimangono estranei all'attuale disciplina proprio i professionisti degli enti pubblici assunti per l'esercizio di attività che necessitano di iscrizione negli albi speciali, che dovevano costituire l'oggetto principale della norma,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa, anche normativa, di sua competenza affinché sia data corretta e completa attuazione alla normativa del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed alla legge n. 59 del 1997, in particolare all'articolo 11, comma 4, lettera d), che prevede espressamente che il Governo adotti decreti legislativi al fine di istituire una distinta disciplina per i professionisti degli enti pubblici iscritti in albi speciali, oltre che per i soggetti svolgenti attività tecnico-scientifiche e di ricerca, dal momento che, a causa della limitazione a soli appartenenti alla decima qualifica funzionale, i primi rimangono di fatto esclusi dalla normativa e quindi dalla relativa disciplina.

9/1696/3. Cola.

La Camera,

premesso che con la riorganizzazione del Ministero delle finanze in agenzie è stato rinnovato l'assetto delle sue strutture, a seguito delle quali sono state definite le unità dirigenziali e, al contempo, revocati gli incarichi di reggenza degli uffici dirigenziali in precedenza conferiti

ai funzionari provenienti dal ruolo ad esaurimento e dalla nona qualifica funzionale della ex carriera direttiva del precedente ordinamento;

che a detti funzionari dal 3 gennaio 2000, data cioè di operatività del nuovo assetto organizzativo, sono state revocate le funzioni dirigenziali precedentemente conferite con provvedimenti formali e dagli stessi concretamente esercitate nei vari armi (da un minimo di tre anni ad un massimo di cinque), in quanto privi della corrispondente qualifica di dirigente, ancorché buona parte di essi sono stati idonei nei concorsi indetti (ed espletati parecchi anni dopo) dalla medesima amministrazione finanziaria per l'accesso alla qualifica dirigenziale;

considerato che la marcata connotazione politica delle reggenze degli uffici dirigenziali, al di là dei non meno gravi e comprensibili aspetti sperequativi e discriminatori, va sostenuta e si pone per il doveroso riconoscimento morale e professionale, per le funzioni dirigenziali concretamente esercitate attraverso un atto normativo di inquadramento nella dirigenza;

che in passato tale identica problematica è stata affrontata e favorevolmente risolta con l'articolo 20, comma 4 della legge 29 dicembre 1990 n. 408, con la quale il 50 per cento dei posti disponibili nella qualifica di dirigente nei ruoli centrali e periferici del Ministero delle finanze ed il 50 per cento di quelli che si resero disponibili al 31 dicembre 1995 nei predetti ruoli, furono assegnati ai funzionari che, alla data di entrata in vigore della predetta legge, avevano svolto nell'ultimo quadriennio, per almeno due anni e dietro formale incarico, le funzioni di reggente di uffici di livello dirigenziale;

che recentemente nel disegno di legge d'iniziativa governativa concernente le « Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato », di imminente approvazione alla Camera, la medesima problematica è stata

favorevolmente risolta solo per i funzionari del ruolo ad esaurimento, prevedendosi all'articolo 3 l'inquadramento di detti funzionari nella II fascia dirigenziale, previo superamento di concorso riservato per titoli di servizio e professionali;

tenuto conto che pertanto l'inquadramento degli ex reggenti degli uffici dirigenziali dell'amministrazione finanziaria nella II fascia dirigenziale si pone oggi come un indifferibile atto di giustizia sostanziale (per il contributo, la professionalità e la capacità, dei quali hanno dato prova detti funzionari) col quale porre fine allo stato di mortificante e profonda indifferenza da tempo perpetrata nei loro confronti;

che l'onere economico per tale inquadramento si appalesa del tutto trascurabile, per l'assorbente rilievo che i reggenti degli uffici dirigenziali hanno già percepito la medesima indennità economica di posizione e di risultato, prevista per i dirigenti e, circostanza ancora non meno trascurabile, che tale inquadramento riguarderebbe a livello nazionale solo 30 ex reggenti, essendo i restanti utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei vincitori dei concorsi per dirigente nel frattempo espletati;

impegna il Governo

a dare una soluzione alla problematica dei funzionari degli uffici dirigenziali delle agenzie delle entrate e del territorio del Ministero dell'economia e delle finanze, provenienti dal ruolo ad esaurimento e dalla nona qualifica funzionale della ex carriera direttiva del precedente ordinamento che, alla data di operatività delle nuove agenzie fiscali dianzi citate, abbiano consecutivamente svolto nell'ultimo decennio, per almeno un triennio e dietro formale incarico ministeriale, funzioni di reggente di ufficio di livello dirigenziale senza demerito, poi revocate, prevedendo il loro inquadramento nella II fascia dirigenziale.

9/1696/4. Giudice.

La Camera,

premessi che in base alle sentenze del TAR Lazio n. 2342/98, 1120/00, 4813/01 al personale appartenente ai ruoli di direttore amministrativo ad esaurimento, od equiparati delle università è stato applicato il contratto collettivo nazionale della dirigenza sin dal quadriennio 94/97 nella misura economica del 95 per cento del dirigente;

premessi che recentemente nel disegno di legge d'iniziativa governativa concernente le « Disposizioni per il riordino della dirigenza statale » di imminente approvazione alla Camera, la medesima problematica è stata favorevolmente risolta per i funzionari del ruolo ad esaurimento, prevedendosi all'articolo 5 l'inquadramento nella II fascia dirigenziale, previo superamento di concorso riservato per titoli di servizio e professionali;

premessi che in base a tale normativa in corso di approvazione, soltanto un esiguo numero di dette qualifiche non transiterebbero nei ruoli dirigenziali di II fascia;

tenuto conto che l'onere economico per tale inquadramento è palesemente del tutto trascurabile poiché come prima precisato detto personale già usufruisce del trattamento economico del 95 per cento del dirigente di II fascia, e che tale inquadramento riguarderebbe a livello nazionale solamente 80 funzionari:

impegna il Governo

affinché venga data soluzione a tale problematica, prevedendo l'inquadramento nella II fascia dirigenziale per il personale in servizio nelle università che alla data del 13 luglio 1980 rivestiva la qualifica di direttore amministrativo o qualifiche equiparate.

9/1696/5. Stagno d'Alcontres, Giudice.

La Camera,

premessi che:

con il disegno di legge n. 1052 approvato il 17 aprile 2002 dal Senato della Repubblica sono stati introdotti alcuni correttivi al disegno di legge 1696 licenziato il 23 gennaio 2002 dalla Camera, fra i quali quelli dell'articolo 5 inerenti alla disciplina del personale con qualifica ad *personam* di ispettore generale e di direttore di divisione di cui all'articolo 69 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

pur in presenza della positiva innovazione legislativa con la quale viene ora consentita la possibilità di accesso formale alla seconda fascia della dirigenza mediante concorso per titoli di servizio riservato al citato personale, sia pure con limitazioni di contingente numerico e di ordine temporale circa l'espletamento del concorso, tuttavia per effetto di tali limitazioni risultano ancora non completamente soddisfatte le legittime aspettative di tutti gli appartenenti alla predetta categoria di vedersi disciplinati nell'ambito dell'autonoma e separata area contrattuale della dirigenza;

conseguentemente la nuova normativa necessita di un completamento, ad attuarsi in sede di contrattazione collettiva sulla base di opportune direttive all'apposita Agenzia (ARAN), volte ad attuare integralmente l'impegno sullo specifico punto già accolto dal passato Governo con ordine del giorno presentato nella seduta del Senato del 15 dicembre 1998 e non ancora del tutto realizzato;

impegna il Governo

ad impartire opportune e necessarie direttive affinché la disciplina del personale suddetto che non acceda alla seconda fascia dirigenziale, per le limitazioni poste dalla legge, sia demandata alla separata area di contrattazione della dirigenza ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

* 9/1696/6. Gazzara, Taborelli, Viale.

La Camera,

considerato che:

con il disegno di legge n. 1052 approvato il 17 aprile 2002 dal Senato della Repubblica sono stati introdotti alcuni correttivi al disegno di legge n. 1696 licenziato il 23 gennaio 2002 dalla Camera, tra i quali quelli dell'articolo 5 inerenti alla disciplina del personale con qualifica ad *personam* di ispettore generale e di direttore di divisione di cui all'articolo 69 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

pur in presenza della positiva innovazione legislativa con la quale viene ora consentita la possibilità di accesso formale alla seconda fascia della dirigenza mediante concorso per titoli di servizio riservato al citato personale, sia pure con limitazioni di contingente numerico e di ordine temporale circa l'espletamento del concorso, tuttavia per effetto di tali limitazioni risultano ancora non completamente soddisfatte le legittime aspettative di tutti gli appartenenti alla predetta categoria di vedersi disciplinati nell'ambito dell'autonoma e separata area contrattuale della dirigenza;

conseguentemente la nuova normativa necessita di un completamento, da attuarsi in sede di contrattazione collettiva sulla base di opportune direttive all'apposita Agenzia (ARAN), volte ad attuare integralmente l'impegno sullo specifico punto già accolto dal passato Governo con ordine del giorno presentato nella seduta del Senato del 15 dicembre 1998 e non ancora del tutto realizzato,

impegna il Governo

ad impartire opportune e necessarie direttive affinché la disciplina del personale suddetto che non acceda alla seconda fascia dirigenziale, per le limitazioni poste dalla legge, sia demandata alla separata area di contrattazione della dirigenza ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

* 9/1696/13. D'Alia.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di riordino della dirigenza statale;

considerata la necessità di dare urgente applicazione alla stessa normativa;

valutata l'opportunità di dare soluzione definitiva ai cosiddetti ruoli ad esaurimento dello Stato e del parastato (ex articolo 69 comma 3 del decreto legislativo n. 165/2001) nell'area contrattuale della dirigenza senza oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza;

impegna il Governo

a provvedere, con i mezzi ritenuti più idonei e nei tempi più brevi possibili, alla collocazione nell'area contrattuale della dirigenza pubblica del personale di cui all'articolo 69 comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, senza onere aggiuntivo di spesa a carico delle amministrazioni interessate.

** 9/1696/7. Tadorelli, Gazzara, Collavini.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di riordino della dirigenza statale;

considerata la necessità di dare urgente applicazione alla stessa normativa;

valutata l'opportunità di dare soluzione definitiva ai cosiddetti ruoli ad esaurimento dello Stato e del parastato (ex articolo 69 comma 3 del decreto legislativo n. 165/2001) nell'area contrattuale della dirigenza senza oneri a carico delle amministrazione di appartenenza,

impegna il Governo:

a provvedere, con mezzi ritenuti più idonei e nei tempi più brevi possibili, alla collocazione nell'area contrattuale della dirigenza pubblica del personale di cui all'articolo 69 comma 3 del decreto legislativo

30 marzo 2001 n. 165, senza onere aggiuntivo di spesa a carico delle amministrazioni interessate.

** 9/1696/14. Anna Maria Leone, D'Alia.

La Camera,

considerato che l'autonomia delle istituzioni scolastiche, è ormai principio costituzionalmente garantito dal articolo 117, comma 3, della legge n. 3 del 18 ottobre 2001;

considerato che l'esercizio delle funzioni amministrative ai sensi dello stesso articolo 118, comma 1, nel settore dell'istruzione attiene soprattutto al livello delle singole scuole, intese come autonomie funzionali che agiscono insieme alle autonomie territoriali anche ai fini della predisposizione del documento di programmazione dell'offerta formativa;

considerato che l'autonomia della scuola è sancita a tutela dell'insieme di competenze tecniche da esercitare nel rispetto della libertà d'insegnamento sancita dall'articolo 33, comma 1, della Costituzione;

considerato che l'autonomia della scuola sotto il profilo del coordinamento tecnico e della relativa gestione amministrativa è affidata al dirigente scolastico che ne è il legale rappresentante;

visto che la dirigenza scolastica per le sue peculiari funzioni è stata oggetto di specifica disciplina nel decreto legislativo n. 165 del 2001(25) rispetto alla disciplina della dirigenza statale, che tale specificità è stata confermata anche in sede contrattuale con l'istituzione di una specifica area dirigenziale nell'ambito del comparto scuola, in cui rimane inserita;

considerato che il contratto dell'area V definitivamente sottoscritto nel marzo 2002 ha previsto che l'incarico di dirigente della singola istituzione scolastica sia conferito attraverso contratti individuali non ancora stipulati;

in considerazione di tali peculiarità giuridiche e funzionali;

impegna il Governo

in sede di applicazione della disciplina di cui all'articolo 3 ad interpretare le disposizioni nel senso della non applicabilità delle disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato ai dirigenti scolastici in servizio alla data di entrata in vigore della legge;

considerato altresì che i dirigenti degli uffici scolastici regionali, interagiscono anche in base all'accordo stipulato in conferenza unificata del 19 aprile 2001 in stretta sinergia istituzionale con i livelli di governo territoriale (regioni, province, comuni) competenti in materia di istruzione anche in base alle nuove e più rilevanti funzioni del titolo V della Costituzione, e che perfino l'organizzazione degli uffici scolastici regionali è stata effettuata d'intesa con la regione (articolo 6, comma 2 decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 2000);

considerato altresì che la decadenza automatica degli incarichi attualmente ricoperti dai dirigenti del Ministero dell'istruzione, verificandosi nel periodo immediatamente precedente all'inizio dell'anno scolastico, determinerebbe un grave pregiudizio agli adempimenti preliminari ed indispensabili per il regolare avvio dell'anno scolastico (incarichi, supplenze ed utilizzazioni del personale della scuola) con conseguenze disastrose sul regolare funzionamento della scuola;

ritenuta prevalente sulle esigenze di cambiamento dei vertici delle strutture amministrative la necessità di assicurare alle famiglie ed agli studenti una completa e regolare offerta formativa anche a garanzia delle sperimentazioni della riforma dell'istruzione già stabilite con appositi protocolli d'intesa;

considerato che la riforma dell'istruzione è considerato obiettivo prioritario,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere iniziative anche normative finalizzate a limitare l'applicazione nei confronti dei dirigenti del Ministero dell'istruzione della disciplina di cui all'articolo 3, comma 7, riconfermando immediatamente gli incarichi attualmente in essere.

9/1696/8 (Nuova formulazione). Carra, Bressa, Amici, Boato, Bimbi, Capitelli, Mascia, Sasso, Grignaffini, Bellillo, Titti De Simone.

La Camera,

considerato che all'articolo 7 dell'atto Camera n. 1696-B prevede disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato che consentono di assumere incarichi presso altre amministrazioni e enti pubblici e privati prevedendo le aspettative senza assegni;

rilevato che, nell'accezione che il Ministero per gli affari esteri ha costantemente dato della semplice aspettativa, vi è il congelamento dell'anzianità di servizio;

considerato che l'anzianità nel grado è nella carriera diplomatica uno dei requisiti indispensabili per gli avanzamenti di carriera;

al fine di consentire una reale e uniforme applicazione della legge anche per i diplomatici;

impegna il Governo

ad assumere le necessarie iniziative legislative perché si possa prevedere, nel caso di incarichi presso altre amministrazioni e enti pubblici e privati, «l'aspettativa senza assegni con il riconoscimento dell'anzianità di servizio».

9/1696/9. Amici, Bressa, Boato.

La Camera,

premesso che,

a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 70 del 1975, si verificò una grave distorsione nella progressione di carriera dei funzionari direttivi del parastato;

l'anomalia creatasi fu parzialmente superata a seguito della legge n. 88 del 1989, che ricreò le qualifiche di direttore di divisione e di ispettore generale;

che, però la legge n. 29 del 1993 ricreò elementi di ambiguità, inserendo tali soggetti nell'ambito della contrattazione collettiva di tutto il personale ed escludendolo da quello della dirigenza;

pertanto, si rende indispensabile intervenire legislativamente per riparare una distorsione creatasi nei confronti dei direttori di divisione e degli ispettori generali:

impegna il Governo

ad adottare un provvedimento legislativo che reinserisca la contrattazione del personale avente le qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione nell'ambito della contrattazione della dirigenza.

9/1696/10. Leoni, Amici, Bressa, Marone.

La Camera,

premesso che:

le disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato, comportano, nella fase della loro prima attuazione, procedure estremamente complesse;

la delicatezza della materia comporta un rilevante rinnovo di incarichi dirigenziali;

impegna il Governo

a istituire presso il CNEL un osservatorio, per assicurare una uniforme e trasparente applicazione della legge nel rispetto dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento;

a riferire al Parlamento, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, gli esiti della prima applicazione della legge.

9/1696/11. Bressa, Amici, Boato, Mascia.

La Camera,

premesso che il disegno di legge A.C. 1696-B, recante « Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato », all'articolo 6, comma 3, fa salva la validità delle graduatorie degli idonei di pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche di dirigente nei limiti temporali previsti dalle norme vigenti;

considerato che l'utilizzazione di tali graduatorie consente di contenere gli oneri delle procedure di selezione per il reclutamento del personale con qualifica dirigenziale laddove risulti disponibile personale che abbia già ottenuto l'idoneità, attraverso apposite prove, a ricoprire queste funzioni;

considerato che il beneficio appare duplice ove si consideri anche l'immediata disponibilità di personale già selezionato e quindi immediatamente impiegabile evitando così lentezze, oltre che ulteriori costi, nelle procedure di selezione;

impegna il Governo

ad utilizzare le graduatorie degli idonei di pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche dirigenziali in misura non inferiore al 50 per cento dei posti complessivamente disponibili per ciascun anno, limitando tale beneficio alle graduatorie formate a seguito di prove selettive o attitudinali.

9/1696/12. Peretti.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge n. 1696/B recante « disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze tra pubblico e privato » può dar luogo a difficoltà interpretative con le conseguenti incerte modalità di attuazione, specie per quanto riguarda gli attuali ispettori generali, direttori di divisione di cui al primo comma dell'articolo 15 della legge n. 88 del 1989, operanti nell'ambito degli enti pubblici non economici che sono stati assunti nell'unica categoria direttiva *ante* legge n. 70 del 1975 superando regolare concorso pubblico riservato a laureati; che la succitata categoria direttiva a seguito della riforma del parastato introdotta con legge n. 70 del 1975 venne articolata in due tronconi sulla base del solo criterio di anzianità con la conseguente esclusione nella nuova dirigenza di tutti i più giovani funzionari e che fino al 1999 il 50 per cento di questo personale è transitato nei ruoli della dirigenza mediante concorsi riservati e per meriti comparativi, e che da tale data questi concorsi sono stati aboliti con l'esclusione per gli interessati dal conseguimento della qualifica di dirigente anche all'atto del pensionamento (qualifica invece attribuita ai pari grado dello Stato dal dipartimento della funzione pubblica mediante la emanazione di apposite circolari);

impegna il Governo

a individuare idonee soluzioni atte a risolvere le incongruenze sopra esposte consentendo al suddetto personale, in maniera chiara ed inequivocabile, l'accesso ai ruoli dirigenziali, anche con l'espletamento di idonee formule selettive, fino al completo esaurimento dello stesso.

9/1696/**15**. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Marinello, Angelino Alfano, Jacini, Masini.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 1696 recante disposizioni relative alla dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato,

premesso che:

l'articolo 7, capoverso 17-*bis* disciplina la istituzione di una apposita area della vice dirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3 che abbia maturato complessivamente 5 anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento,

considerato che:

il personale appartenente alla posizione C1, in possesso di tutti i requisiti per accedere alla posizione C2 e C3 non è stato ricompreso tra coloro che possono accedere all'area della vicedirigenza;

considerato altresì che tale disparità di trattamento non appare opportuna e adeguatamente motivata;

impegna il Governo

ad adottare ogni misura di propria competenza, affinché, quanto prima, al personale appartenente alla posizione C1, e con qualifica VII, in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalla presente legge possa accedere alla istituenda area della vicedirigenza.

9/1696/**16**. Falanga.

La Camera,

considerato che:

il disegno di legge A.C. 1696/B, recante « Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato », in corso di definitiva approvazione presso la Camera dei deputati, contiene lacune in ordine a indirizzi, criteri e principi direttivi concernenti le modalità

di attuazione dei seguenti aspetti, ritenuti meritevoli di attenzione ed approfondimento:

a) l'azzeramento delle posizioni dirigenziali di prima fascia e la riduzione da sette a tre anni del termine massimo di durata dei contratti medesimi;

b) il sensibile incremento dell'aliquota degli incarichi, relativi a posizioni dirigenziali di prima fascia, conferibili a soggetti non in possesso di tale qualifica;

c) il conferimento di funzioni di consulenza, studio e ricerca ai dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali;

d) la carenza, in tema di disciplina per favorire lo scambio di esperienze, l'interazione e la mobilità tra pubblico e privato, di una equiparazione delle norme che prevedono il mantenimento in servizio prima del collocamento a riposo;

impegna il Governo

A) ad adottare misure volte a consentire comunque la prosecuzione del contratto per i dirigenti di prima fascia fino allo scadere del termine di tre anni a decorrere dal momento della stipula (ove tale termine non sia già spirato) e ad evitare di conferire incarichi dirigenziali per un periodo inferiore al biennio, salvo motivate esigenze di servizio;

B) ad adottare misure volte ad impedire che, in caso di sostituzione dei dirigenti di prima fascia, siano conferiti incarichi a soggetti in possesso di professionalità — sia generale che specifica — inferiore rispetto a quella posseduta dal precedente titolare, attraverso oggettivi e neutrali sistemi di comparazione;

C) a conferire a tutti i dirigenti privi di incarico funzioni di consulenza, studio e ricerca valorizzandone le attribuzioni e collegandole alle incombenze previste per effetto dell'approssimarsi del semestre di guida italiana dell'Unione europea ed alle trasformazioni in corso derivanti dalla ristrutturazione dell'amministrazione cen-

trale dello Stato e dalle modifiche ai titolo V della Costituzione, attivando ove occorra apposite iniziative formative anche tramite la scuola superiore della pubblica amministrazione;

D) ad emanare appositi provvedimenti legislativi per estendere ai dirigenti pubblici la disciplina prevista per i dipendenti del settore privato dalla legge 23 dicembre 2000 n. 388.

9/1696/17. (Nuova formulazione) Volonté, D'Alia.

La Camera,

premessi che:

il Senato della Repubblica ha approvato nella seduta del 17 aprile 2002 un emendamento all'articolo 3, comma 6, dell'A.S. 1052 (ora A.C. 1696-B) con il quale si dispone di attribuire nuova validità alle graduatorie dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica di dirigente nella pubblica amministrazione;

l'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, rendeva efficace per un periodo di 18 mesi, prorogato successivamente a 24 mesi, le graduatorie dei concorsi a dirigente per eventuali coperture di posti nei limiti della disponibilità delle stesse;

le successive leggi finanziarie, fino a quella per il 2001, hanno prorogato la validità di tale agevolazione;

impegna il Governo

ad adoperarsi perché siano osservate, nel rispetto delle precedenze temporali, le suddette disposizioni per l'inquadramento alla qualifica di dirigente degli idonei dei pubblici concorsi, nei limiti delle disponibilità di ciascuna amministrazione.

9/1696/18. Degennaro, D'Alia, Di Giandomenico, Volonté.

La Camera,

attesa la necessità di tenere conto della peculiarità della posizione dei dirigenti di prima e di seconda fascia ai quali sono attribuiti incarichi di professore in posizione di fuori ruolo presso scuole pubbliche di alta formazione, per i quali non possono trovare applicazione i normali criteri di attribuzione degli incarichi dirigenziali, svolgendo, in luogo dell'ordi-

naria attività di gestione, soltanto quella di insegnamento, di studio e di ricerca,

impegna il Governo

a stabilire che gli incarichi di professore attribuiti a dirigenti di prima e di seconda fascia, non sono soggetti alla disciplina prevista dalla presente legge.

9/1696/19. (Nuova formulazione) Leo.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Difficoltà di utilizzazione della tessera elettorale)

CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, LUCIANO DUSSIN, DARIO GALLI, ERCOLE, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, MARTINELLI, FRANCESCA MARTINI, PAROLO, PAGLIARINI, POLLEDRI, RIZZI, RODEGHIERO, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro dell'interno.* Per sapere — premesso che:

vi sono state difficoltà di utilizzo della tessera elettorale, dovute alla conservazione di un documento utilizzabile un numero limitato di volte nel corso degli anni;

occorre considerare la necessità di favorire e di semplificare al massimo la possibilità di partecipazione al voto, senza gravami di natura burocratica —:

quali misure il Ministro interrogato intenda adottare per sostituire il tesserino cartaceo con strumenti più moderni e capaci di facilitare l'esercizio del voto.
(3-01092)

(18 giugno 2002)

(Sezione 2 – Iniziative volte a tutelare l'ordine pubblico ed a consentire alle forze dell'ordine di operare con maggiore sicurezza)

RUGGHIA, MINNITI, LUCIDI, MONTECCHI, RUZZANTE, INNOCENTI E LEONI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

giovedì 13 giugno 2002 è stato barbaramente ucciso Sandro Sciotti, vice bri-

gatiere della stazione dei carabinieri di Santa Maria delle Mole, nel comune di Marino, mentre fronteggiava, eroicamente, una banda di criminali che aveva compiuto una rapina nella locale agenzia della Banca popolare del Lazio;

sempre con maggiore frequenza, soprattutto nella periferia della capitale, spietate azioni criminali vengono perpetrate da bande di delinquenti che mettono a repentaglio la sicurezza dei cittadini e l'ordine pubblico —:

quali iniziative il Governo abbia assunto o intenda assumere per garantire la sicurezza della popolazione e rafforzare i presidi posti a tutela dell'ordine pubblico, al fine di consentire alle forze dell'ordine di operare con maggiore sicurezza ed efficacia nella lotta contro la criminalità.
(3-01094)

(18 giugno 2002)

(Sezione 3 – Iniziative a favore delle famiglie in condizioni di disagio sociale ed abitativo)

VENDOLA. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

il 30 giugno 2002 scade la proroga degli sfratti relativi a soggetti con redditi bassi, anziani e portatori di handicap;

continua a persistere un'assoluta carenza di alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale, alloggi che rappresentano l'unica possibilità per le citate categorie di poter disporre di un alloggio ad un canone sostenibile;

l'Anci (Associazione nazionale dei comuni) ha già richiesto la proroga degli sfratti;

nelle condizioni previste dalla attuale proroga rientrano almeno 50.000 famiglie in Italia, concentrate nelle grandi aree urbane —

quali iniziative, anche normative, il Governo intenda intraprendere per garantire il passaggio da casa a casa per le famiglie con sfratto esecutivo e in condizione di disagio sociale e abitativo e se in tale iniziativa non intenda procedere ad un'ulteriore proroga degli sfratti attraverso apposito provvedimento d'urgenza.

(3-01093)

(18 giugno 2002)

(Sezione 4 – Minori accolti in istituti di assistenza)

VOLONTÈ, ANNA MARIA LEONE, DI GIANDOMENICO, FILIPPO MARIA DRAGO, D'AGRÒ e PERETTI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 149 del 28 marzo 2001, recante modifiche alla disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, nel sancire il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia, stabilisce altresì che «ove non sia possibile l'affidamento (...) è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato». La legge stabilisce, inoltre, che per i minori di anni sei è possibile l'inserimento solo presso una comunità di tipo familiare e che comunque il ricovero in istituto deve essere superato entro il 2006;

secondo i dati censiti dall'Istat, in Italia i minori accolti in istituti sarebbero 28.148, mentre secondo i dati del mini-

stero della giustizia sarebbero 14.945, evidenziando una differenza tra le due fonti di oltre 13 mila bambini —

quale sia l'esatto numero di minori accolti nelle strutture residenziali, siano esse comunità-alloggio, case-famiglia o comunità educative, e come si intenda far fronte al problema, nel momento in cui, per gli effetti della legge 149 del 2001, tali centri di accoglienza chiuderanno nel 2006, nulla dicendo la predetta legge su soluzioni alternative e sulla disponibilità di fondi, tanto più che l'alternativa dell'affido familiare è risultata in grave crisi (solo 811 provvedimenti nel 2000 rispetto ai 1716 bambini adottati nel 1999). (3-01097)

(18 giugno 2002)

(Sezione 5 – Iniziative volte a migliorare l'efficienza della giustizia e a ridurre i tempi dei processi)

PERLINI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

le ricorrenti agitazioni nel settore della giustizia, ed in particolare il preannunciato sciopero dei magistrati, aggravano la situazione di insufficiente funzionalità e tempestività del servizio giustizia reso ai cittadini;

la lentezza dei processi civili e penali è tale da mettere in forse la stessa certezza del diritto e da rendere lo Stato fortemente carente nello svolgimento di una delle sue funzioni essenziali —

quali misure si intendano adottare e quali azioni si intendano intraprendere per arrivare, in tempi rapidi, ad un miglioramento netto dell'efficienza del servizio giustizia e ad una drastica riduzione dei tempi dei procedimenti giudiziari.

(3-01098)

(18 giugno 2002)

**(Sezione 6 – Intenzioni del Governo
sul servizio sanitario nazionale)**

BINDI. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

nella sua recente relazione, la Corte dei conti ha rilevato uno sfioramento del tasso di crescita della spesa sanitaria per l'anno 2002;

il Ministro dell'economia e delle finanze ha inviato inopportuno una lettera alla Corte dei conti e alla Banca d'Italia, chiedendo di vigilare affinché le regioni non si indebitino per finanziare la spesa corrente per la sanità;

la presidenza della conferenza dei presidenti delle regioni ha contestato tale iniziativa, in quanto in base all'accordo Stato-Regioni dell'8 agosto 2001, tradotto nella legge 405 del 2001, si è stabilito che si potevano accendere mutui per la spesa corrente relativa all'anno 2000;

le regioni dove la spesa sanitaria ha raggiunto i picchi più elevati e il conseguente indebitamento sono quelle governate dal centrodestra, mentre, in base alla stessa relazione della Corte dei conti, le regioni governate dal centrosinistra risultano le più virtuose;

tutte le regioni governate dal centrodestra hanno già reintrodotta il *ticket* sui farmaci e aumentato l'addizionale Irpef;

la spesa sanitaria non è esplosa a causa dell'abolizione dei *ticket* sui farmaci decisa dalla legge finanziaria del governo Amato, ma in virtù dell'incapacità di programmazione e di governo della sanità da parte delle regioni del centrodestra;

diversi autorevoli esponenti di questo Governo, a partire dal Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Berlusconi, hanno messo in atto una campagna contro il servizio sanitario nazionale pubblico, sostenendo l'insostenibilità dei costi e la necessità di introdurre il sistema assicurativo, scaricando addirittura sui cittadini

le responsabilità dell'incremento della spesa sanitaria, in quanto accusati di fare incetta di farmaci;

si ipotizza la reintroduzione dei *ticket* sui farmaci e sulle prestazioni essenziali a livello nazionale, nonché la privatizzazione di beni e di servizi, aprendo al sistema assicurativo delle polizze private con l'evidente penalizzazione dei ceti deboli e l'introduzione di un sistema discriminante in relazione al reddito —

se il Governo intenda seriamente tutelare la salute dei cittadini rafforzando il servizio sanitario nazionale, nel pieno rispetto del dettato costituzionale, come sancito dall'articolo 32 della Costituzione, e se intenda aprire un confronto con le regioni per aumentare, in vista della legge finanziaria per il 2003, il fondo sanitario e rilanciare gli investimenti nel settore o se, al contrario, intenda procedere, già dal prossimo documento di programmazione economica e finanziaria, ad una progressiva destrutturazione della sanità pubblica.
(3-01095)

(18 giugno 2002)

**(Sezione 7 – Utilizzo degli animali
a fini sperimentali e scientifici)**

BRUGGER, ZELLER e WIDMANN. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

la notizia dei 56 cuccioli *beagle* bloccati al Brennero su un camion proveniente da un allevamento di S. Paolo di Reggio Emilia e destinati ad un laboratorio tossicologico di Amburgo in Germania è stata diffusa da tutti gli organi di stampa e ha commosso ed intenerito l'Italia;

gli animali, in violazione delle norme previste dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 352, come modificato dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 388, in attuazione delle due direttive CEE 91/628 e 95/29, erano trasportati in gabbie eccessivamente piccole ed inadeguate al trasporto di animali vivi. Per il camionista

è scattata una multa di 4 mila euro e i piccoli *beagle* sono stati affidati al canile municipale di Bolzano, con una sorte che sembrava comunque ormai tristemente delineata;

la gara di solidarietà che si è aperta a Bolzano, con un pellegrinaggio costante di cittadini presso il canile e con una valanga di richieste di adozione, si è conclusa nel tardo pomeriggio di venerdì 31 maggio 2002, con un intervento del parlamentare europeo della Svp Michl Ebner, che ha convinto la ditta Morini a vendergli tutti e 56 i cagnolini per un importo pari a 21 mila euro;

gli animali sono stati assegnati, oltre agli amici e colleghi della Svp che avevano manifestato il desiderio di adottarne uno, sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle 248 richieste pervenute da tutta Italia, al giornale *Dolomiten*;

l'evento ha riaperto la polemica sull'utilizzo degli animali a fini sperimentali e scientifici;

la normativa italiana in vigore, contenuta nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, adottato in attuazione della direttiva n. 86/609/Cee, prevede l'utilizzo degli animali negli esperimenti per alcuni fini elencati nel comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo;

i dati statistici sull'argomento, pubblicati ogni tre anni sulla *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 116 del 1992, e risalenti al novembre 2001, riportano le seguenti cifre per gli anni 1998, 1999 e 2000. Il totale degli animali utilizzati a fini sperimentali e scientifici, relativo alle tre annualità, ammonta a: 1.099.491 (1998), 959.105 (1999) e 905.603 (2000);

per quanto risulti una riduzione dal 1998 al 2000, pari al 17,63 per cento, il numero degli animali sacrificati a fini scientifici appare ancora particolarmente inquietante. Inoltre, essendo la raccolta dei dati basata su autocertificazioni e inesistenti controlli da parte del ministero della salute e delle strutture competenti

delle aziende sanitarie locali, si pensa possano essere addirittura dati sottostimati;

l'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, 116, prevede che chiunque intenda effettuare esperimenti deve darne comunicazione al ministero della salute per la relativa autorizzazione. Gli enti autorizzati sono complessivamente oltre 500 (alcune autorizzazioni sono per rinnovo di autorizzazioni precedenti o per integrazione di autorizzazione). Di fatto, gli enti autorizzati che nell'anno 2000 hanno inviato dati per avere utilizzato animali da esperimento sono 236, così suddivisi: 28 enti pubblici (Cnr, Iss, Enea, eccetera), 13 aziende ospedaliere (ospedale San Raffaele, H. Rizzoli, Regina Elena, eccetera), 8 istituti zooprofilattici sperimentali (Brescia, Padova, Perugia, eccetera), 107 istituti universitari (Milano, Roma, Torino, eccetera) e 80 società farmaceutiche (*Rbm, Ma, Serono, Chiron*, eccetera);

il ministero della salute è inoltre chiamato ad autorizzare esperimenti su scimmie, cani e gatti solo e unicamente quando lo scopo della sperimentazione sia quello di effettuare verifiche medico-biologiche essenziali e gli esperimenti su altri animali non rispondano agli scopi dell'esperimento. Da competenti fonti ministeriali risultano, ai sensi dell'articolo 8, lettera *b*), del decreto legislativo n. 116 del 1992, mediamente concesse solo 8 deroghe all'anno per procedere ad esperimenti su queste specie. Un numero curiosamente basso se confrontato alle cifre ufficiali di cani, gatti e scimmie, ancora rilevante,

l'11 giugno 2002 il Parlamento europeo ha approvato, in seconda lettura, una proposta di direttiva per vietare i *test* di prodotti cosmetici sugli animali (settima modifica della direttiva 76/768/CEE). La proibizione scatterà a partire dal 2004. Il testo così emendato dal Parlamento europeo dovrà essere sottoposto ancora alla procedura di conciliazione e l'intervento dei singoli Governi, a favore dell'abolizione dei *test* sugli animali, si rileverà fondamentale —

se il Governo non ritenga di dover intervenire, in sede europea ed a livello nazionale, per l'adozione di norme più rigide ai fini del controllo e della limitazione dell'uso degli animali in esperimenti, come previsto dall'articolo 24 della direttiva n. 86/609 CEE del Consiglio del 24 novembre 1986, riducendo anche le troppo numerose autorizzazioni concesse

ad enti che effettuano sperimentazioni su animali vivi e procedendo, come previsto dall'articolo 16, lettera c), del decreto legislativo n. 116 del 1992, ad adottare metodi alternativi di ricerca e sperimentazione.

(3-01096)

(18 giugno 2002)

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DE-
CRETO-LEGGE 22 MAGGIO 2002, N. 97, RECANTE MISURE
URGENTI PER ASSICURARE OSPITALITÀ TEMPORANEA E
PROTEZIONE AD ALCUNI PALESTINESI (2780)**

(A.C. 2780 – Sezione 1)

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

1. Il decreto-legge 22 maggio 2002, n. 97, recante misure urgenti per assicurare ospitalità temporanea e protezione ad alcuni palestinesi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLO DEL DECRETO-LEGGE NEL
TESTO DEL GOVERNO**

ART. 1.

1. In deroga alla vigente legislazione è autorizzato, in attuazione delle deliberazioni adottate dall'Unione europea, l'ingresso e la permanenza nel territorio nazionale, alle condizioni previste dal presente decreto e per un periodo massimo di dodici mesi, di tre cittadini stranieri richiedenti accoglienza per ragioni umanitarie, purché inclusi nella lista dei tredici

nominativi trasferiti nell'isola di Cipro in base alle intese intercorse tra l'Autorità palestinese ed il Governo israeliano.

2. I richiedenti accoglienza in Italia dichiarano, per il tramite della rappresentanza diplomatica italiana competente o di altra Autorità delegata:

a) il loro nome e cognome;

b) l'indicazione della loro nazionalità;

c) la disponibilità a trasferirsi volontariamente in Italia per una permanenza temporanea;

d) l'accettazione delle condizioni di accoglienza di cui all'articolo 2.

ART. 2.

1. I soggetti ammessi sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 1 sono accolti a cura e spese dello Stato presso strutture appositamente individuate.

2. Il Ministro dell'interno adotta, per tutta la durata della loro permanenza, le misure adeguate per la tutela della sicurezza personale degli stranieri accolti e per prevenire pericoli per l'ordine pubblico e la sicurezza interna ed internazionale degli Stati membri dell'Unione europea.

3. In qualunque momento, ove ne sussistano i presupposti, gli stranieri di cui all'articolo 1 potranno lasciare il territorio nazionale, senza che ciò costituisca titolo per ritornarvi.

4. L'allontanamento non concordato dalle strutture di cui al comma 1 costituisce rinuncia all'ospitalità. La violazione delle prescrizioni impartite dall'autorità di pubblica sicurezza comporta l'adozione degli opportuni provvedimenti, fino all'espulsione immediata.

ART. 3.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, valutati in 600.000 euro, si provvede per l'anno 2002 mediante corrispondente utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

ART. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 2780 – Sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 2:

al comma 3, dopo le parole: « i presupposti » sono inserite le seguenti: « , anche nel quadro delle decisioni adottate dall'Unione europea »;

al comma 4, secondo periodo, le parole: « dall'autorità di pubblica sicurezza » sono

sostituite dalle seguenti: « dagli organi preposti » e dopo le parole: « espulsione immediata » sono aggiunte le seguenti: « , nei casi di particolare gravità, disposta con decreto del Ministro dell'interno, che ne dà preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri ».

All'articolo 3:

il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, determinato nella misura di 400.000 euro per l'anno 2002 e di 200.000 euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. »

(A.C. 2780-A – Sezione 3)

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO RIFERITI ALL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO- LEGGE

ART. 2.

Al comma 3, sopprimere la parola: anche.

2. 1. Boato.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. La violazione delle prescrizioni impartite dagli organi preposti comporta l'adozione degli opportuni provvedimenti.

2. 4. Mascia, Pisapia, Giordano.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parole: costituisce con le seguenti: può costituire, nei casi di particolare gravità,

2. 6. Mascia, Pisapia, Giordano.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 2.8 DEL GOVERNO

Sostituire le parole: di pubblica sicurezza con le seguenti: di cui al comma 2 del presente articolo.

0. 2. 8. 1. Boato, Mascia, Leoni.

Al comma 4 dell'articolo 2, le parole: dagli organi preposti sono sostituite dalle parole: dall'autorità di pubblica sicurezza.

2. 8. Governo.

(Approvato)

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: dagli organi preposti con le seguenti: dal Ministro dell'interno.

* **2. 2.** Boato.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: dagli organi preposti con le seguenti: dal Ministro dell'interno.

* **2. 7.** Mascia, Pisapia, Giordano.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: particolare gravità con le seguenti: gravi e ripetute violazioni.

2. 5. Mascia, Pisapia, Giordano.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: che ne dà fino alla fine del comma con le seguenti: d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro degli affari esteri.

2. 3. Boato.

(A.C. 2780 – Sezione 4)

EMENDAMENTO PRESENTATO AL TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE

Al titolo, sostituire le parole: temporanea e protezione con le seguenti: e protezione temporanea.

Tit. 1. Boato.

(Approvato)

(A.C. 2780 – Sezione 5)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 2780-A – Sezione 6)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

premessò che:

l'ospitalità sul territorio nazionale dei tre cittadini inclusi nella lista dei tredici nominativi è concessa in base alle intese intercorse tra il Governo italiano, l'Unione europea, l'Autorità palestinese e il Governo israeliano;

i tre cittadini stranieri dichiarano di trasferirsi volontariamente in Italia;

spetta al Ministero dell'interno predisporre misure adeguate per la tutela della loro sicurezza personale, per prevenire i pericoli per l'ordine pubblico e per non attentare alla sicurezza interna e internazionale degli Stati facenti parti dell'Unione europea;

esiste la possibilità che i tre cittadini stranieri siano oggetto di attenzione dei *media* nazionali ed esteri;

il loro particolare *status* e le circostanze che li hanno portati in Italia potrebbero far sì, anche involontariamente, che ogni loro dichiarazione, intervista, attività mediatica di qualsiasi genere risulti particolarmente amplificata, tale da costituire propaganda diretta e indiretta per una delle due fazioni in campo, mettendo così a rischio sia la loro personale sicurezza che lo spirito degli accordi;

trattandosi di permanenza provvisoria in Italia da loro liberamente scelta, sarebbe inopportuno, considerate tutte le

circostanze, permettere loro di incontrarsi con amici o parenti, anche per evitare che tali incontri possano essere visti come il mantenimento di relazioni ed attività politiche preesistenti,

impegna il Governo

nell'esercizio del potere di impartire prescrizioni previsto dall'articolo 2:

a stabilire che la località del soggiorno temporaneo dei tre cittadini stranieri rimanga segreta;

al fine di garantire tale segretezza e in ragione delle esigenze prospettate in premessa, a valutare la possibilità di introdurre limitazioni alla comunicazione tra i tre cittadini stranieri e giornalisti e *media* di qualunque nazionalità e agli incontri o « ricongiungimenti », anche temporanei, con amici o parenti;

a prevedere che la violazione delle prescrizioni nelle predette materie costituisca motivo di espulsione immediata.

9/2780/1. Rivolta, Malgieri.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA REPRESSIONE DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO, FATTA A NEW YORK IL 9 DICEMBRE 1999, E NORME DI ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO (2412) ED ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: VIOLANTE ED ALTRI (1722)

(A.C. 2412 - Sezione 1)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

*Sul testo del provvedimento elaborato dalla
Commissione di merito:*

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 2412 - Sezione 2)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2412 NEL TESTO DELLE COMMIS-
SIONI IDENTICO A QUELLO DEL GO-
VERNO**

CAPO I

RATIFICA ED ESECUZIONE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999.

(A.C. 2412 - Sezione 3)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2412 NEL TESTO DELLE COMMIS-
SIONI IDENTICO A QUELLO DEL GO-
VERNO**

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 26 della Convenzione stessa.

(A.C. 2412 - Sezione 4)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2412 NEL TESTO DELLE COMMIS-
SIONI**

CAPO II

SANZIONI

ART. 3.

1. Le disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, si applicano, in quanto compa-

tibili, ai soggetti di cui agli articoli 1 e 5 del medesimo decreto legislativo, in relazione a delitti che siano stati commessi ponendo in essere uno degli atti di cui all'articolo 2 della Convenzione.

2. Si applica la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.

3. L'importo della quota di cui al comma 2 va da un minimo di 200 euro ad un massimo di 500 euro.

4. Si applica, altresì, la sanzione dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione delle autorizzazioni, licenze o concessioni, per un periodo di durata non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni.

5. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene utilizzato allo scopo, unico o prevalente, di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, sono sempre disposte l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni.

ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

« ART. 3-bis.

All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369 convertito, con modificazioni dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, dopo le parole: "di beni e servizi", sono inserite le seguenti: "il divieto di prestazione di servizi finanziari," » .

3. 01. Le Commissioni.

(Approvato)

(A.C. 2412 - Sezione 5)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2412 NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 4.

1. All'articolo 26 della legge 19 marzo 1990, n. 55, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando l'attività illecita integri i delitti previsti dall'articolo 270-bis del codice penale in relazione alle condotte di finanziamento del terrorismo, anche internazionale ».

(A.C. 2412 - Sezione 6)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2412 NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

CAPO III

FONDO PER LE VITTIME DEL TERRORISMO

ART. 5.

1. All'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nei casi in cui l'elargizione sia stata già richiesta o corrisposta da altro Stato ».

(A.C. 2412 — Sezione 7)**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2412 NEL TESTO DELLE COMMIS-
SIONI IDENTICO A QUELLO DEL GO-
VERNO****ART. 6.**

1. Le somme provenienti dalle confische operate per reati di terrorismo, anche internazionale, affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, alla voce « Ministero dell'interno », per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

2. Per la destinazione delle somme di cui al comma 1 del presente articolo si applica la disposizione dell'articolo 12-sexies, comma 4-ter, del decreto-legge 8

giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, introdotto dall'articolo 24 della legge 13 febbraio 2001, n. 45.

(A.C. 2412 — Sezione 8)**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2412 NEL TESTO DELLE COMMIS-
SIONI IDENTICO A QUELLO DEL GO-
VERNO****CAPO IV****ENTRATA IN VIGORE****ART. 7.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA REPRESSIONE DEGLI ATTENTATI TERRORISTICI MEDIANTE UTILIZZO DI ESPLOSIVO, ADOTTATA DALL'ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE A NEW YORK IL 15 DICEMBRE 1997, E NORME DI ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO (2074) ED ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: VIOLANTE ED ALTRI (1721)

(A.C. 2074 – Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI
EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 2074 – Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI
EMENDAMENTI PRESENTATI

*Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:*

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 2074 – Sezione 3)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2074 NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione

internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997.

(A.C. 2074 – Sezione 4)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2074 NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 della Convenzione stessa.

(A.C. 2074 – Sezione 5)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2074 NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 280 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 280-bis – (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi) – Chiunque per finalità di terrorismo compie atti di-

retti a danneggiare cose mobili o immobili altrui mediante l'uso di ordigni micidiali o di esplosivi è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, del Governo, di altro organo istituzionale o altro ente pubblico, la pena è aumentata della metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale si applica la reclusione da sette a dodici anni.

La pena è della reclusione da dieci a quindici anni se dal fatto deriva la morte ovvero lesioni gravissime a una o più persone.

Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste nel presente articolo non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole da: atti diretti fino alla fine del comma con le seguenti: qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili od immobili altrui, mediante l'uso di armi, di esplosivi o altri dispositivi micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Per armi, dispositivi esplosivi o altri dispositivi micidiali si intendono:

a) ogni arma o ordigno esplosivo o incendiario progettato per o avente la capacità di causare la morte, gravi lesioni corporali o importanti danni materiali;

b) ogni arma o ordigno progettato per o avente la capacità di causare la morte,

gravi lesioni corporali o importanti danni materiali, mediante l'emissione, la disseminazione o l'impatto di prodotti chimici tossici, di agenti biologici, tossine o sostanze analoghe o irradiazioni o materie radioattive.

3. 1. (Nuova formulazione) Fanfani, Buemi, Giovanni Bianchi.

(Approvato)

Sostituire il comma 1, capoverso, sostituire il quarto comma con il seguente: La pena è della reclusione da 10 a 15 anni se dal fatto deriva la morte di una o più persone. La pena è della reclusione da 3 a 7 anni se dal fatto derivano lesioni gravissime ad una o più persone. La pena è della reclusione da 1 a 5 anni se dal fatto derivano lesioni gravi ad una o più persone.

3. 2. (Nuova formulazione) Fanfani, Buemi, Giovanni Bianchi.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso, sopprimere il quinto comma.

3. 3. Pisapia.

(A.C. 2074 - Sezione 6)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2074 NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 666 — RATIFICA ED ESECUZIONE DEGLI EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE EUTELSAT (ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DI TELECOMUNICAZIONI VIA SATELLITE) RELATIVI AL PROCESSO DI PRIVATIZZAZIONE, CON ANNESSI, FATTI A CARDIFF IL 18-20 MAGGIO 1999 (APPROVATO DAL SENATO) (2298)

(A.C. 2298 — Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 2298 — Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli Emendamenti alla Convenzione EUTELSAT (Organizzazione internazionale di telecomunicazioni via satellite) relativi al processo di privatizzazione, con annessi, fatti a Cardiff il 18-20 maggio 1999.

(A.C. 2298 — Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

TICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Emendamenti della Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione emendata in conformità a quanto disposto dall'articolo XVII della stessa.

(A.C. 2298 — Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(A.C. 2298 — Sezione 5)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

gli emendamenti alla convenzione Eutelsat sono in via di approvazione in Parlamento;

attraverso tali emendamenti di fatto la proprietà della quota di Eutelsat del governo italiano viene definitivamente trasferita a Telecom Italia;

Telecom Italia a sua volta ha già ceduto ad altri gran parte di tale partecipazione;

impegna il Governo

a valutare se in fase di privatizzazione di Eutelsat non debbano essere richiesti a Telecom risarcimenti tesi a ricompensare la perdita di tale *asset* pubblico.

9/2298/1. Rivolta.

DISEGNO DI LEGGE: S. 672 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DI ROTTERDAM SULLA PROCEDURA DEL CONSENSO INFORMATO A PRIORI PER ALCUNI PRODOTTI CHIMICI E PESTICIDI PERICOLOSI NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE, CON ALLEGATI, FATTA A ROTTERDAM IL 10 SETTEMBRE 1998 (APPROVATO DAL SENATO) (2299)

(A.C. 2299 — Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 2299 — Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di Rotterdam sulla procedura del consenso informato a priori per alcuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, con allegati, fatta a Rotterdam il 10 settembre 1998.

(A.C. 2299 — Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 26 della Convenzione stessa.

(A.C. 2299 — Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 966.810 annui a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini

del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 2299 – Sezione 5)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(A.C. 2299 – Sezione 6)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

la Convenzione di Rotterdam, messa definitivamente a punto nel marzo 1998, apporta un importante miglioramento alla regolamentazione internazionale sui prodotti chimici pericolosi commercializzati, sia in forma di pesticidi (compresi i formulati di pesticidi altamente pericolosi) che in forma di prodotti chimici industriali vietati o soggetti a rigorose restrizioni;

la Convenzione promuove la condivisione delle responsabilità e la cooperazione tra le Parti che vi aderiscono per quanto riguarda il commercio internazio-

nale delle sostanze richiamate, allo scopo di proteggere la salute umana e l'ambiente dai potenziali pericoli connessi a queste sostanze e di incoraggiarne un utilizzo compatibile con l'ambiente. A tal fine essa adotta uno strumento internazionale volto a formalizzare e rendere giuridicamente obbligatoria una procedura, il PIC (*prior informed consent*, ossia procedura del consenso informato a priori), già applicata da tempo su base volontaria;

nei prossimi mesi il Parlamento europeo dovrà approvare il regolamento COM 2001/803 sulle esportazioni ed importazioni dei prodotti chimici pericolosi, finalizzato a dare attuazione – nel territorio dell'Unione europea – alle disposizioni della Convenzione in esame. Detto regolamento dovrà revocare e sostituire il regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio;

detto regolamento in via di approvazione si spinge ben oltre le disposizioni della Convenzione. Esso introduce infatti disposizioni più rigorose, rafforzando le disposizioni sulla tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

con l'approvazione di questo regolamento l'Unione europea conferma il proprio impegno sul fronte del controllo del commercio e dell'uso dei prodotti chimici pericolosi a livello mondiale, applicando così il giusto principio secondo cui essa è chiamata a tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente non solo sul proprio territorio, ma anche oltre i propri confini;

l'Unione europea promuove quindi la condivisione delle responsabilità e la collaborazione nel settore degli scambi internazionali di prodotti chimici pericolosi, al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente da potenziali danni;

un ulteriore aspetto positivo è che il regolamento amplia – rispetto alla Convenzione – il campo di applicazione, aumentando il numero di prodotti chimici che rientrano nella sua disciplina, con l'obiettivo di tutelare ancora di più la

salute pubblica e l'ambiente nei paesi importatori, e contribuire così all'uso eco-compatibile di tale sostanze;

impegna il Governo:

ad adoperarsi presso gli altri Paesi dell'Unione europea per l'approvazione in tempi rapidi del suddetto regolamento COM 2001/803;

ad incentivare la ricerca scientifica, anche al fine di favorire una graduale sostituzione dei prodotti chimici più dan-

nosi, favorendo così la diffusione e l'utilizzo di sostanze alternative più eco-compatibili e rispettose della salute e dell'ambiente;

ad impegnarsi in sede internazionale per la riduzione della produzione e commercio di prodotti chimici pericolosi, sia in forma di pesticidi che in forma di prodotti chimici industriali.

9/2299/1. Cima, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

DISEGNO DI LEGGE: S. 820 — RATIFICA ED ESECUZIONE DEGLI EMENDAMENTI AGLI ARTICOLI VI E XIV DELLO STATUTO DELL'A.I.E.A. (AGENZIA INTERNAZIONALE DELL'ENERGIA ATOMICA), ADOTTATI CON RISOLUZIONE DEL 1° OTTOBRE 1999 A VIENNA (APPROVATO DAL SENATO) (2300)

(A.C. 2300 — Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 2300 — Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli Emendamenti agli articoli VI e XIV dello Statuto dell'A.I.E.A. (Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica), adottati con Risoluzione del 1° ottobre 1999 a Vienna.

(A.C. 2300 — Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Emendamenti, di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XVIII.C.(i) dello stesso Statuto.

(A.C. 2300 — Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA, FATTO A VENEZIA IL 27 MARZO 1999 (2361)

(A.C. 2361 - Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 2361 - Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Venezia il 27 marzo 1999.

(A.C. 2361 - Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.

(A.C. 2361 - Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 15.350 annui ad anni alterni, a decorrere dal 2002, si provvede, per gli anni 2002 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del

bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 2361 - Sezione 5)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 673 — RATIFICA ED ESECUZIONE
DELL'ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, CON ALLE-
GATO, FATTO A ROMA IL 23 SETTEMBRE 1999 (APPROVATO
DAL SENATO) (2554)**

(A.C. 2554 — Sezione 1)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

*Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:*

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 2554 — Sezione 2)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale di Germania, con allegato, fatto a Roma il 23 settembre 1999.

(A.C. 2554 — Sezione 3)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 dell'Accordo stesso.

(A.C. 2554 — Sezione 4)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 7.230 euro annui ogni quadriennio a decorrere dal

2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 2554 - Sezione 5)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 819 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REGIONE AMMINISTRATIVA SPECIALE DI HONG KONG DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE, FATTO AD HONG KONG IL 18 DICEMBRE 1999 (APPROVATO DAL SENATO) (2557)

(A.C. 2557 — Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 2557 — Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Hong Kong il 18 dicembre 1999.

(A.C. 2557 — Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

(A.C. 2557 — Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 742 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DELL'IRAN SULLA RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI CON PROTOCOLLO, FATTO A ROMA IL 10 MARZO 1999 (APPROVATO DEL SENATO) (2555)

(A.C. 2555 — Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 2555 — Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 10 marzo 1999.

(A.C. 2555 — Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.

(A.C. 2555 — Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 821 — RATIFICA ED ESECUZIONE
DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITA-
LIANA E LA BOSNIA ERZEGOVINA SULLA PROMOZIONE E
PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, FATTO AD ANCONA IL 19
MAGGIO 2000 (APPROVATO DAL SENATO) (2558)**

(A.C. 2558 — Sezione 1)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

*Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:*

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 2558 — Sezione 2)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Bosnia Erzegovina sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto ad Ancona il 19 maggio 2000.

(A.C. 2558 — Sezione 3)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

(A.C. 2558 — Sezione 4)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 886 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E IL REGNO DI DANIMARCA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO, FATTA A COPENAGHEN IL 5 MAGGIO 1999 (APPROVATO DAL SENATO) (2559)

(A.C. 2559 — Sezione 1)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

preso atto delle dichiarazioni rese dal rappresentante del Governo nella seduta del 13 giugno 2002, secondo cui gli effetti finanziari positivi e negativi derivanti dall'attuazione del provvedimento sono tra loro compensativi e tali da non determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 2559 — Sezione 2)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana e il Regno di Danimarca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per

prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Copenaghen il 5 maggio 1999.

(A.C. 2559 — Sezione 3)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore secondo quanto disposto dall'articolo 31, paragrafo 2, della Convenzione stessa.

(A.C. 2559 — Sezione 4)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 951 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELL'UCRAINA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO, FATTA A KIEV IL 26 FEBBRAIO 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (2560)

(A.C. 2560 — Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 2560 — Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Kiev il 26 febbraio 1997.

(A.C. 2560 — Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore secondo quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.

(A.C. 2560 — Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, LA RICERCA E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL GOVERNO MACEDONE, CON ALLEGATO, FATTO A ROMA IL 21 MAGGIO 1999 (2459)

(A.C. 2459 - Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

parere favorevole

(A.C. 2459 - Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo italiano ed il Governo macedone, con allegato, fatto a Roma il 21 maggio 1999.

(A.C. 2459 - Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 dell'Accordo stesso.

(A.C. 2459 - Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 14.980 euro annui a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 2459 - Sezione 5)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**PROPOSTA DI LEGGE: S. 368 — SENATORI PIANETTA ED ALTRI:
RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE
NEL CAMPO DELLA RICERCA E DELLO SVILUPPO INDUSTRIALE,
SCIENTIFICO E TECNOLOGICO TRA IL GOVERNO DELLA RE-
PUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLO STATO DI
ISRAELE, FATTO A BOLOGNA IL 13 GIUGNO 2000 (APPROVATA
DAL SENATO) (2296)**

(A.C. 2296 — Sezione 1)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:

parere favorevole

(A.C. 2296 — Sezione 2)

**ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISS-
SIONE IDENTICO A QUELLO APPRO-
VATO DAL SENATO**

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, fatto a Bologna il 13 giugno 2000.

(A.C. 2296 — Sezione 3)

**ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISS-
SIONE IDENTICO A QUELLO APPRO-
VATO DAL SENATO**

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

(A.C. 2296 — Sezione 4)

**ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISS-
SIONE IDENTICO A QUELLO APPRO-
VATO DAL SENATO**

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 968.873 per l'anno 2002, in euro 1.026.716

per l'anno 2003 ed in euro 1.046.858 annui a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, a fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 2296 - Sezione 5)

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO INTERINALE DI COLLABORAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'ORGANIZZAZIONE PER LA LIBERAZIONE DELLA PALESTINA, PER CONTO DELL'AUTORITÀ NAZIONALE PALESTINESE, CON NOTA ESPLICATIVA, FATTO A ROMA IL 7 GIUGNO 2000 (2460)

(A.C. 2460 – Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 3, comma 1, le parole da: « 334.440 » sino a: « 2004 » siano sostituite dalle seguenti: « 339.200 euro per l'anno 2002, in 334.440 per l'anno 2003 ed in 339.200 euro annui a decorrere dall'anno 2004 ».

(A.C. 2460 – Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo interinale di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e

l'Organizzazione per la liberazione della Palestina, per conto dell'Autorità nazionale palestinese, con nota esplicativa, fatto a Roma il 7 giugno 2000.

(A.C. 2460 – Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo stesso.

(A.C. 2460 – Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 334.440 euro per l'anno 2002, in 339.200 euro per l'anno 2003 ed in 334.440 euro annui a

decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole da: 334.440 euro per l'anno 2002 fino a: dal

2004 con le seguenti: 339.200 euro per l'anno 2002, in 334.440 euro per l'anno 2003 ed in 339.200 euro annui a decorrere dall'anno 2004.

3. 1. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 2460 – Sezione 5)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

